



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004399 - 09/09/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, - 9 SET. 2013

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Trento
V.le Galasso, 19
38122 Trento**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 166/2013_Adeempimenti Ordini_AVCP_Comicazioni_ex_art._7_D.lgs._163/2006.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 17 giugno nella quale l'Ordine chiede di sapere, in riferimento alla comunicazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito AVCP), se il contratto di locazione della sede dell'Ordine rientra tra quelli soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7, co. 8, del D.lgs. n. 163/2006.

In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che l'art. 7, co. 8, lettere a) e b), del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce, a carico di stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, l'obbligo di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture¹ di importo superiore a 50.000 euro². Come precisato

¹ Art. 7, co. 8, D.lgs. n. 163/2006:

"Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri."

² La soglia minima per la comunicazione, originariamente fissata in 150.000 euro, è stata successivamente abbassata a 50.000 euro dall'art. 8, comma 2-bis, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 94 del 6 luglio 2012.

dal Comunicato dell'AVCP del 4 aprile 2008, l'obbligo di comunicazione riguarda i contratti pubblici nei settori ordinari e speciali³ aggiudicati o affidati da stazioni appaltanti.

Più recentemente, con comunicato del 29 aprile 2013, l'AVCP ha aggiornato la soglia minima sopraindicata, per gli appalti pubblicati a far data dal 1° gennaio 2013, al valore di 40.000 euro⁴.

In tale ambito si è, altresì, precisato che:

1. per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000, devono essere inviati:
 - a. per i settori *ordinari*, i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto;
 - b. per i settori *speciali* i dati fino all'aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel citato Comunicato del 4 aprile 2008;
2. per i contratti *parzialmente esclusi* (indicati agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.Lgs. 163/2006) di importo superiore a 40.000 euro, devono essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato dell'AVCP del 14 dicembre 2010.

Laddove i contratti di cui alle fattispecie indicate ai punti nn. 1 e 2 siano di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, è necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

Infine ulteriori indicazioni sono state fornite per i contratti relativi a specifiche fattispecie⁵.

Si osserva, in proposito, che con il comunicato del 14 dicembre 2010 l'Autorità di vigilanza, al fine di meglio assicurare la vigilanza del mercato, aveva esteso l'obbligo di invio dei dati ex art. 7, co. 8, anche alle fattispecie relative a contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei contratti pubblici laddove tali contratti fossero di importo superiore ai 150.000 euro.

Per quanto riguarda il contenuto dell'obbligo di comunicazione, si era, altresì, precisato che:

- oggetto di comunicazione sono esclusivamente i dati relativi alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto;
- l'invio degli stessi deve avvenire - ai sensi dell'articolo 7, co. 8, lettera b), del Codice - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento.

A seguito dell'aggiornamento a 40.000 euro della soglia che rileva ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui al menzionato art. 7, co. 8, si deve, pertanto, ritenere che il contratto di locazione dell'immobile in cui l'Ordine ha la sua sede (contratto originariamente escluso dall'ambito di applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 19 del medesimo Codice) rientri tra quelli per i quali, se di importo superiore ai 40.000 euro, è previsto, a carico dell'ente, il citato obbligo di comunicazione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

³ Ai sensi dell'art. 3, co. 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici:

"4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.".

⁴ L'AVCP, ha unificato, per gli appalti pubblicati a far data dal 1° gennaio 2013, la soglia minima a 40.000 euro alla luce anche di quanto disposto dalla L. n. 106/2011 relativamente alla rimodulazione della soglia minima per l'affidamento diretto in economia per gli appalti di servizi e forniture, che è stata uniformata a quella dei lavori, già pari a 40.000 euro.

⁵ Nel comunicato si è precisato per le seguenti fattispecie, ferme restando le modalità di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 14 dicembre 2010, quanto segue:

- i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a 40.000 euro, devono essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto;
- i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a 40.000 euro, devono essere comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni di cui al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al punto 2.

Per tali fattispecie, laddove siano di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, è necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.